



Federazione Italiana Giuoco Calcio

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020 Comunicato Ufficiale N°291 del 14/02/2020 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 13 febbraio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

58) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. STEFANO PULIANI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELNUOVO DI FARFA 1974, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. ED AGLI ARTICOLI 37 E 39 LETTERA E ED EA DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, A CARICO DEL SIG. MARCO IMPERATORI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. OLTRE CHE A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELNUOVO DI FARFA 1974 PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere i deferiti dagli addebiti rispettivamente ascritti.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

59) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ SSD ALATRI CALCIO A R.L. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, COMMI 1 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 25, COMMA 3 E 26, COMMA 1 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere la società deferita responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di irrogare alla stessa la sanzione dell'ammenda di Euro 500,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

60) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FABIO BRUSCOLINI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DELL'ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. ED A CARICO DELLA PREDETTA SOCIETÀ A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e, per l'effetto, di irrogare la sanzione dell'inibizione di 4 mesi a carico del presidente Bruscolini Fabio e l'ammenda di Euro 400,00 a carico della società.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 14 febbraio 2020

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli